CORPORATE & TAX
STUDIO ASSOCIATO
GERMANI | D'UGO | CAGNONI

CIRCOLARE PER LA CLIENTELA

- Le principali misure per le imprese contenute nel D.L. 14 Agosto 2020 n. 104, c.d. "Decreto Agosto" convertito -

20 ottobre 2020

INDICE:

Premessa	1
1. Modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società	1
2. Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi e delle ritenute non operate	2
3. Proroga del versamento del secondo acconto Irpef, Ires e Irap per i soggetti ISA	2
4. Proroga dei versamenti da dichiarazione per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)	3
5. Rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020	4
6. Facoltà di sospensione degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali nei bilanci 2020	5
7. Le altre novità	6
8. Calendario delle scadenze fiscali e tributarie	8

Premessa

Nel quadro delle iniziative destinate a sostenere imprese, professionisti e cittadini danneggiati dalla diffusione del virus Covid-19, con la pubblicazione nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13/10/2020 della **Legge 13 ottobre 2020 n. 126 di conversione del D.L. 14 agosto 2020 n. 104, c.d. "Decreto Agosto" (anche definito "Decreto Rilancio 2")**, recante "***Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia***", sono state modificate alcune misure già introdotte a favore delle imprese e delle persone fisiche, mentre altre sono state introdotte ex novo nell'iter di conversione del Decreto in esame.

Questo provvedimento legislativo segue i precedenti D.L. 17 marzo 2020 n. 18, c.d. "Cura Italia", convertito in L. 24 aprile 2020 n. 27, D.L. 8 aprile 2020 n. 23, c.d. "Decreto Liquidità", convertito in L. 5 giugno 2020 n. 40, nonché il D.L. 19 maggio 2020 n. 34, c.d. "Decreto Rilancio", convertito in L. 17 luglio 2020 n. 77, che avevano fornito le prime misure di risposta all'emergenza.

N.B.: Con riferimento alle disposizioni della Legge di conversione del Decreto Agosto, riportiamo in giallo, per mera comodità di lettura, gli aggiornamenti rispetto alla precedente versione della nostra Circolare, inoltrata in data 1° settembre 2020 e riportante un commento sulle prime misure introdotte dal Decreto.

1. Modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società

L'art. 71 del D.L. 104/2020 dispone che, per le **modalità di svolgimento delle assemblee** delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici **convocate entro il 15/10/2020**, continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nell'**art. 106, commi da 2 a 6, del D.L. 18/2020** convertito.

Nello specifico, tali disposizioni hanno introdotto la possibilità:

- di **esprimere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, il voto con modalità elettronica o per corrispondenza**, nonché di **intervenire in assemblea;**

Proroga delle modalità semplificate di svolgimento delle assemblee delle società, introdotte dal Decreto Cura Italia

- **mediante mezzi di telecomunicazione** o di svolgere le assemblee anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (art. 106, comma 2);
- di consentire alle SRL, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2479 comma 4 c.c. e alle diverse disposizioni dello statuto, che **l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto** (art. 106, comma 3);
- per le assemblee ordinarie e straordinarie delle società per azioni quotate, di banche popolari, banche di credito cooperativo, di società cooperative e mutue assicuratrici, di **designare un rappresentante ai sensi dell'art. 135-undecies, D. Lgs. 58/1998 (cd. "rappresentante designato")**, anche in deroga alle disposizioni statutarie, nonché di prevedere la possibilità che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente mediante tale rappresentante, al quale possono essere conferite anche deleghe e subdeleghe (art. 106, commi 4, 5 e 6).

Il riferimento alle "*assemblee*" societarie effettuato dall'art. 106 del D.L. 18/2020 può essere considerato estensibile alle riunioni degli altri organi collegiali societari, come il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale, le quali potranno essere organizzate secondo le modalità sopra esposte.

2. Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi e delle ritenute non operate

Versamenti delle ritenute, dell'IVA, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria relativi ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 al 50% entro il 16 settembre 2020

L'art. 97 del D.L. 104/2020 dispone che i **versamenti delle ritenute, dell'IVA, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria relativi ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, da effettuare entro il 16/09/2020,** in forza di quanto previsto dagli articoli 126 e 127 del D.L. 34/2020, **possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50%** delle somme oggetto di sospensione, **in alternativa**:

1. in un'unica soluzione entro il 16/09/2020;
2. mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16/09/2020.

Il **versamento del restante 50%** di tali somme potrà essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, **fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il pagamento della prima rata entro il 16/01/2021**. I versamenti già effettuati non potranno essere oggetto di rimborso.

Tali modalità e termini si applicano anche in relazione al versamento, da parte dei soggetti percettori, delle ritenute non operate dal sostituto d'imposta.
La relazione illustrativa al Decreto Agosto ha, inoltre, chiarito che, in alternativa alle modalità di versamento disposte dall'art. 97 del Decreto, resta comunque applicabile il piano di rateizzazione previsto dal Decreto Rilancio, in forza del quale i suddetti versamenti possono essere effettuati nella misura del 100%, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'unica soluzione entro il 16/09/2020, ovvero
- mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16/09/2020.

3. Proroga del versamento del secondo acconto Irpef, Ires e Irap per i soggetti ISA

L'art. 98 del D.L. 104/2020 ha disposto la **proroga al 30/04/2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2019 (anno 2020 per i soggetti solari).**

Possono beneficiare della proroga del versamento i **soggetti che rispettano le seguenti condizioni:**

- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), previste dall'art. 9-*bis* del D.L. 50/2017;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569 euro).

Proroga al 30/04/2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP per l'anno 2020

La norma, grazie al rinvio operato all'articolo 1, c. 2 del DPCM 27/06/2020, dispone, inoltre, che **possono beneficiare della proroga anche i contribuenti** che:

- applicano il regime forfetario previsto dall'art. 1 c. 54-89 della L. 190/2014 (se svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli ISA, ancorché siano esclusi dalla relativa applicazione);
- applicano il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità disciplinato dall'art. 27, c. 1 del D.L. 98/2011 (se svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli ISA, ancorché siano esclusi dalla relativa applicazione);
- presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.);
- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
- dichiarano redditi "per trasparenza" ai sensi degli artt. 5, 115 e 116, del TUIR[1].

Tali disposizioni si applicano nei confronti dei soggetti che presentano i requisiti sopra esposti a condizione che, **nel primo semestre dell'anno 2020, abbiano registrato una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi pari almeno al 33% rispetto all'ammontare registrato nello stesso periodo dell'anno 2019**.

4. Proroga dei versamenti da dichiarazione per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)

Nuova proroga al 30/10/2020 per l'effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA con maggiorazione dello 0,80%

La Legge n. 126/2020 di conversione del Decreto Agosto ha introdotto una nuova proroga dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'imposta sul valore aggiunto, a favore dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito per ciascun indice, nonché nei confronti dei soggetti:

a) che applicano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile;
b) che applicano il regime forfettario di cui alla L. n. 190/2014;
c) che partecipano a società, associazioni e imprese nei confronti delle quali i redditi sono imputati per trasparenza ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

Il DPCM del 27 giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 29/06/2020, aveva introdotto una prima proroga per l'effettuazione di tali versamenti nei termini che seguono:

a) entro il 20/07/2020 senza maggiorazione;
b) dal 21/07/2020 al 20/08/2020, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Il nuovo art. 68-bis ha previsto che i soggetti sopra menzionati, che hanno subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, i quali non abbiano effettuato in tutto o in parte i predetti versamenti, possono regolarizzare i pagamenti senza applicazione di sanzioni entro il termine del 30/10/2020, con la maggiorazione dello 0,80% dell'ammontare complessivo delle imposte dovute.

[1] Possono beneficiare della proroga del termine per tale versamento anche:
- i soci di società di persone;
- i collaboratori di imprese familiari;
- i coniugi che gestiscono aziende coniugali;
- i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (ad es. professionisti con studio associato);
- i soci di società di capitali "trasparenti".

5. Rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020

Nuova procedura di rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020 senza vincolo di categoria e con imposta sostitutiva facoltativa al 3%

L'art. 110 del D.L. 104/2020 ha introdotto una **nuova procedura di rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della L. 342/2000[2], che risultano dal bilancio dell'esercizio in corso al 31/12/2019**. Sono esclusi dalla misura introdotta gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa.

Le nuove disposizioni trovano applicazione nei confronti di società di capitali ed enti commerciali residenti che non adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS per la redazione del bilancio.
Inoltre, mediante il richiamo all'art. 15 della L. 342/2000 effettuato dal comma 7 dell'art. 110 del D.L. 104/2020, possono beneficiare della rivalutazione anche le società di persone commerciali, le imprese individuali, gli enti non commerciali residenti e i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia.

La rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni **deve essere eseguita nel bilancio o nel rendiconto dell'esercizio in corso al 31/12/2020, mentre le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare possono eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio in corso al 31/12/2019,** se approvato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 104/2020, a condizione che i beni d'impresa e le partecipazioni oggetto di rivalutazione risultino dal bilancio dell'esercizio precedente. La misura quindi mira a consentire lo sfruttamento della rivalutazione anche per i soggetti con esercizio a cavallo.

A differenza di ogni altro precedente provvedimento rivalutativo, potrà essere effettuata anche distintamente su singoli beni, **senza alcun vincolo di categoria** e senza la necessità di dover adeguare i valori di tutti i beni compresi in una delle categorie omogenee individuate dall'art. 4 del D.M. 162/2001, come espressamente chiarito dalla Relazione Ministeriale all'art. 110 del D.L. 104/2020.

Si segnala che la rivalutazione dovrà comunque essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa al bilancio di esercizio.

Il maggior valore attribuito ai beni d'impresa e alle partecipazioni in sede di rivalutazione **assume rilevanza civilistica e contabile senza il versamento di alcuna imposta**.

Il contribuente potrà, comunque, optare per il **riconoscimento del maggior valore anche ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP**, a decorrere dall'esercizio successivo a quello relativo al 2020, mediante il **versamento di un'imposta sostitutiva del 3% sia per i beni ammortizzabili che non ammortizzabili**.

L'imposta sostitutiva dovrà essere versata in un massimo di **tre rate annuali** di pari importo, con il versamento della prima rata entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in cui è eseguita la rivalutazione (giugno 2021) e delle rate successive entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi relative agli esercizi successivi (giugno 2022 e giugno 2023).

Inoltre si evidenzia che, in caso di opzione per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori rivalutati, l'ammontare del **saldo attivo di rivalutazione**, che costituisce una riserva in sospensione d'imposta per le imprese in contabilità ordinaria, potrà essere oggetto di affrancamento, in tutto o in parte, mediante il versamento di un'ulteriore **imposta sostitutiva del 10% sul valore del saldo[3]**.

Peraltro si segnala che, in caso di riconoscimento ai fini fiscali dei maggiori valori attribuiti a partire dal periodo d'imposta in corso al 31/12/2021, tali maggiori valori:

- **potranno essere dedotti ai fini dell'ammortamento**;
- concorreranno alla determinazione del plafond delle **spese di manutenzione** ai sensi dell'art. 102, c. 6 del TUIR;

[2] Rientrano in tale fattispecie le partecipazioni in società controllate e in società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio di esercizio.

[3] Resta fermo che, attribuendo rilevanza esclusivamente civilistica alla rivalutazione (ovvero non optando per il riconoscimento fiscale dei valori rivalutati dei beni e/o delle partecipazioni al 3%), la riserva che si iscrive nel patrimonio netto non sarà in sospensione d'imposta, il che significa che potrà essere liberamente utilizzata a copertura delle eventuali perdite di esercizio o distribuita ai soci, generando un dividendo da assoggettare a tassazione in capo a questi ultimi.

- assumeranno **rilevanza anche ai fini del calcolo dei ricavi minimi** secondo quanto previsto dalla disciplina delle società non operative (cd. "di comodo") disciplinata dall'art. 30, della L. 724/1994.

Infine, sempre nell'ipotesi di aver optato per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori, in caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati, effettuata in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello relativo al 2020 (31/12/2023), **le plusvalenze o minusvalenze scaturenti da tali operazioni saranno determinate avendo riguardo al costo del bene *ante* rivalutazione**.
Dal 1/01/2024, quindi, la rivalutazione assumerà piena efficacia anche ai fini della determinazione di tali plusvalenze o minusvalenze.

6. Facoltà di sospensione degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali nei bilanci 2020

Viene introdotta la facoltà di sospendere gli ammortamenti 2020 prolungando di un anno il piano di ammortamento

La Legge n. 126/2020 di conversione del Decreto Agosto ha specificamente introdotto, mediante una modifica all'**art. 60 del D.L. 104/2020 (commi da 7-*bis* a 7-*quinquies*)**, la possibilità per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio di esercizio, **di sospendere (in tutto o in parte) la quota degli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni materiali e immateriali nei bilanci 2020**.

Le nuove disposizioni consentono di derogare all'art. 2426, comma 1, n. 2) del codice civile, permettendo così ai soggetti beneficiari di mantenere il valore di iscrizione dei cespiti come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.

Le quote di ammortamento non contabilizzate dovranno, pertanto, essere imputate nel conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio dovranno

essere contabilizzate anche le successive quote di ammortamento, **prolungando, per gli effetti, il piano di ammortamento originario di un anno**.

È, altresì, previsto che i soggetti che si avvalgono di tale facoltà sono tenuti a **destinare ad una riserva indisponibile** un ammontare di utile corrispondente alla quota di ammortamento non stanziata; qualora gli utili conseguiti da tali soggetti non siano sufficienti a coprire l'ammontare della quota di ammortamento, la riserva indisponibile dovrà essere integrata mediante l'utilizzo di riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili. In caso di ulteriore mancanza, la riserva sarà integrata, per la differenza, mediante un accantonamento di utili degli esercizi successivi.

I soggetti che decideranno di optare per la sospensione della quota di ammortamento nei bilanci 2020 dovranno, infine, dare **evidenza in nota integrativa** delle ragioni della deroga, nonché dell'importo e dell'iscrizione della riserva indisponibile, indicando gli effetti che tale opzione determina sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e ai fini del risultato di esercizio.

Dal punto di vista fiscale, è prevista comunque la deducibilità delle quote di ammortamento, a prescindere dalla loro mancata contabilizzazione a conto economico, sia ai fini IRES che ai fini IRAP, in virtù dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 109, comma 4, lett. b), del TUIR.

Dal punto di vista contabile, questa previsione determina, per effetto del principio contabile OIC 25, lo stanziamento delle imposte differite passive con indicazione in contropartita del relativo fondo, per un ammontare pari all'importo calcolato sulla quota di ammortamento dedotta ma non contabilizzata. Le imposte differite saranno riversate nell'ultimo anno di iscrizione in bilancio degli ammortamenti, a fronte dei quali non corrisponderà alcuna quota di ammortamento fiscalmente deducibile, perché già oggetto di deduzione nel modello Redditi 2020.

È previsto, altresì, che tale misura, in base all'evoluzione della situazione economica nazionale conseguente all'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus Covid-19, possa essere estesa anche agli esercizi successivi con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

7. Le altre novità

Argomento	Le altre novità introdotte dal D.L. 104/2020
Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici Art. 59, D.L. 104/2020	L'art. 59 del D.L. 104/2020 riconosce un **contributo a fondo perduto** ai soggetti esercenti attività d'impresa di vendita di beni o servizi al pubblico svolte nelle zone A o equipollenti dei Comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana, che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, **abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri**: • per i Comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni; • per i Comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni. Il contributo spetta a condizione che **l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi** riferito al mese di **giugno 2020** registrato da tali soggetti **sia inferiore ai 2/3** dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019. L'ammontare del contributo è determinato applicando **una percentuale al valore risultante dalla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e quello riferito al corrispondente mese del 2019**. In particolare, il contributo spetta nelle seguenti misure **percentuali**: • 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro; • 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino ad 1 milione di euro; • 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro. L'ammontare del contributo **non potrà essere superiore a 150.000 euro** ed è comunque riconosciuto ai soggetti che rispettano i requisiti previsti dalla citata disposizione per un **ammontare minimo** non inferiore a: • 1.000 euro per le persone fisiche; • 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Tali importi minimi sono riconosciuti anche ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dall'1/07/2019. Al contributo in oggetto si applicano le disposizioni relative al contributo a fondo perduto introdotto dal precedente Decreto Rilancio, i cui aspetti di dettaglio sono riportati nella nostra Circolare Clienti del 26 maggio 2020 a cui si rimanda.
Proroga moratoria per le PMI ex articolo 56 del D.L. n. 18 del 2020 Art. 65, D.L. 104/2020	L'art. 65 del D.L. 104/2020 **proroga al 31/01/2021 i termini previsti**: • dall'art. 56, comma 2, lett. a), b) e c), comma 6, lett. a) e c) e comma 8 del D.L. 18/2020 "Cura Italia", relativo alle **misure di sostegno finanziario alle PMI**; • dall'art. 37-bis, comma 1 del D.L. 23/2020, relativo alle **segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie** per le imprese beneficiarie delle misure finanziarie previste dall'art. 56 c. 2 del D.L. 18/2020. La proroga opera **automaticamente** nei confronti delle imprese già ammesse alle misure di sostegno previste dalla normativa richiamata, senza necessità di alcuna formalità, fatta salva l'ipotesi di rinuncia della società beneficiaria. Inoltre, le imprese che, **al 15/08/2020, presentino esposizioni che non siano ancora state ammesse** alle misure di sostegno finanziario previste dal citato art. 56, possono essere ammesse entro il termine del 31/12/2020. Infine, la disposizione prevede che il **termine di 180 giorni** previsto dal comma 8 del citato art. 56 per l'avvio delle procedure esecutive prodromiche all'escussione delle garanzie connesse alle misure finanziarie introdotte dal medesimo art. 56, decorre dalla scadenza del termine previsto per tali misure di sostegno.
Interventi di rafforzamento patrimoniale Art. 66, D.L. 104/2020	L'art. 66 del D.L. 104/2020 ha previsto che, **al fine di sostenere il rafforzamento patrimoniale di società controllate dallo Stato**, può essere autorizzata la **sottoscrizione di aumenti di capitale e di altri strumenti di patrimonializzazione di società** (ad es. obbligazioni subordinate), per un importo complessivo fino a 1.500 milioni di euro in conto capitale per l'anno 2020, con modalità da stabilire con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

P.I.R. – Modifiche alla disciplina dei piani di risparmio a lungo termine Art. 68, D.L. 104/2020	**L'art. 136 del D.L. 34/2020 ha introdotto una nuova tipologia di PIR** (cd. PIR alternativi) rispetto a quella ordinaria prevista dalla legge di bilancio 2016, i cui aspetti di dettaglio sono riportati nella nostra Circolare Clienti del 26/05/2020 a cui si rimanda. L'art. 68 del D.L. 104/2020 ha **incrementato il limite di investimento annuo** (rispetto ai 150.000 euro originariamente previsti) che può essere effettuato a questi fini, disponendo che gli investitori possono destinare somme o valori in un nuovo Piano di risparmio a lungo termine per un importo **non superiore a 300.000 euro all'anno.** Resta fermo invece il limite di 1.5 milioni di euro complessivi.
Estensione credito d'imposta per canoni di locazione immobili ad uso non abitativo Art. 77, comma 1, D.L. 104/2020	L'art. 28 del Decreto Rilancio ha riconosciuto in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che, nel periodo d'imposta precedente a quello relativo all'anno 2020, non hanno conseguito ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro, **un credito d'imposta pari al 60% dell'ammontare dei canoni di locazione**, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività, versati per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, mentre per le strutture turistico-ricettive ha riconosciuto il credito d'imposta con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020, in presenza di determinati requisiti illustrati nella nostra Circolare Clienti del 26/05/2020 a cui si rimanda. L'art. 77, comma 1 del D.L. 104/2020 ha **esteso il credito d'imposta per la locazione degli immobili ad uso non abitativo, introdotto dal Decreto Rilancio, anche per il mese di giugno 2020 e, per le strutture turistico-ricettive con attività stagionale, anche per il mese di luglio 2020**.
Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo Art. 78, D.L. 104/2020	L'art. 78 del D.L. 104/2020 dispone che **non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) entro la scadenza del 16/12/2020** relativa a: **a)** immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; **b)** immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; l'esenzione per le pertinenze di immobili rientranti nella categoria catastale D/2 si applica anche relativamente alla prima rata dell'imposta municipale propria (IMU), la cui esenzione era stata già prevista per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 dall'art. 177 del D.L. 34/2020, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; **c)** immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni; **d)** immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; **per questa categoria di immobili, non è altresì dovuta l'IMU per gli anni 2021 e 2022**; **e)** immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche Art. 81, D.L. 104/2020	L'art. 81 del D.L. 104/2020 ha riconosciuto un **credito d'imposta nella misura del 50% nel limite massimo complessivo di spesa pari a 90 milioni di Euro**, a favore di imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano **investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni** previste dall'art. 90, c. 8, della Legge n. 289/2002, nei confronti di: • **leghe** che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche; • **società sportive professionistiche e dilettantistiche e ASD** iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile. Sono, tuttavia, **esclusi** dall'agevolazione gli investimenti in campagna pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di tutti i soggetti che aderiscono al regime previsto dalla L. 16 dicembre 1991, n. 398. L'incentivo previsto spetta solo ed esclusivamente a condizione che gli investimenti siano effettuati:

	• **dal 1/07/2020 al 31/12/2020**, con versamento bancario o postale o mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del D. Lgs. 241/1997 (**mezzi tracciabili**); • per un importo complessivo **non inferiore a 10.000 euro**; • nei confronti di leghe, società sportive professionistiche e dilettantistiche e ASD, con **ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 prodotti in Italia almeno pari a 150.000,00 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro**. I soggetti beneficiari della spesa dovranno certificare, con modalità ancora da stabilire, lo svolgimento di attività sportiva giovanile. Qualora le risorse finanziarie messe a disposizione non siano sufficienti per soddisfare integralmente tutte le richieste ammesse al contributo, si procederà alla **ripartizione del credito di imposta astrattamente spettante ai beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta spettante**, con un limite individuale per soggetto pari al **5%** del totale delle risorse annue. Rimangono ferme le disposizioni concernenti la deducibilità ordinaria di tali spese ai fini delle imposte dirette. Il credito d'imposta è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** nel modello F24, previa trasmissione di specifica **istanza** diretta al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le modalità e i criteri di attuazione delle nuove disposizioni saranno stabiliti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM).
Proroga riscossione coattiva Art. 99, D.L. 104/2020	L'art. 99 del D.L. 104/2020 ha disposto un'ulteriore **proroga dei versamenti dei carichi affidati all'Agente della Riscossione** derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 15 ottobre 2020, i quali potranno essere **effettuati entro il termine del 30/11/2020.** Inoltre, la nuova disposizione prevede che **per i piani di dilazione già in essere alla data dell'8/03/2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 15/10/2020**, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate si determina nel caso di mancato pagamento di **dieci rate**, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste. E' fatta salva la previsione secondo la quale il mancato, insufficiente o tardivo pagamento, alle scadenze previste, delle rate da corrispondere nell'anno 2020 per la "**Rottamazione-ter**" e per la procedura di "**Saldo e stralcio**, non determina la perdita dei benefici delle misure agevolate se il debitore effettuerà comunque l'integrale **versamento delle stesse entro il 10/12/2020** (a condizione che il contribuente sia in regola con il pagamento delle rate scadute nell'anno 2019).
Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020 Art. 112, D.L. 104/2020	L'art. 112 del D.L. 104/2020 dispone che, **limitatamente al periodo d'imposta 2020**, l'importo del **valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti** che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del Tuir, **è elevato da 258,23 euro a 516,46 euro.**

8. Calendario delle scadenze fiscali e tributarie

Di seguito si riporta il calendario delle principali scadenze fiscali, prorogate per effetto dei provvedimenti per il Covid-19, relative ai versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dell'imposta sul valore aggiunto, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria relativi ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020, i quali potranno essere effettuati entro la scadenza indicata **con le modalità previste dall'art. 97 del D.L. 104/2020, esposte al paragrafo 2 della presente Circolare**.

Adempimento	Prima Scadenza	Scadenza originaria	Ambito di applicazione	Norma di riferimento
Versamento delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria	**16/09/2020 o versamento in 4 rate mensili**	Tra il 2/03/2020 e il 30/04/2020	Categorie di imprese più colpite dall'emergenza sanitaria ai sensi dell'art. 61del	Art. 61, c, 1 e 4, L. 27/2020 e art. 127 L. 77/2020

Versamento dell'IVA	**(1° rata entro il 16/09/2020)**	Marzo 2020	D.L. n. 18/2010, conv. con L. 27/2020[4]	
Versamento delle ritenute, dell'IVA, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria	**16/09/2020 o versamento in 4 rate mensili (1° rata entro il 16/09/2020)**	Tra l'8/03/2020 e il 31/03/2020	Contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro per l'anno 2019	Art. 62, c. 2, L. 27/2020 e art. 127 L. 77/2020
Versamento dell'IVA	**16/09/2020 o versamento in 4 rate mensili (1° rata entro il 16/09/2020)**	Tra l'8/03/2020 e il 31/03/2020	Contribuenti residenti nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza	Art. 62, c. 3, L. 27/2020 e art. 127 L. 77/2020
Versamento delle ritenute, dell'IVA, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria	**16/09/2020 o versamento in 4 rate mensili (1° rata entro il 16/09/2020)**	Tra l'1/04/2020 e il 31/05/2020	Contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro relativi all'anno 2019 con **diminuzione di almeno il 33%** del fatturato di Marzo e Aprile 2020	Art. 18, c. 1 e 2, L. 40/2020 e art. 126, c. 1, L. 77/2020
			Contribuenti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro relativi all'anno 2019 con **diminuzione di almeno il 50% del fatturato** di Marzo e Aprile 2020	Art. 18, c. 3 e 4, L. 40/2020 e art. 126, c. 1, L. 77/2020
Versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria	**16/09/2020 o versamento in 4 rate mensili (1° rata entro il 16/09/2020)**	Tra l'1/04/2020 e il 31/05/2020	Soggetti che hanno intrapreso l'attività d'impresa, arte o professione dopo il 31/03/2019, enti non commerciali e enti del terzo settore per lo svolgimento dell'attività istituzionale non in regime d'impresa	Art. 18, c. 5, L. 40/2020 e art. 126, c. 1, L. 77/2020
Versamento dell'IVA	**16/09/2020 o versamento in 4 rate mensili (1° rata entro il 16/09/2020)**	Tra l'1/04/2020 e il 31/05/2020	Contribuenti residenti nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza, Alessandria e Asti con diminuzione di almeno il 33% del fatturato di Marzo 2020 e Aprile 2020	Art. 18, c. 6, L. 40/2020 e art. 126, c. 1, L. 77/2020
Versamento delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto d'imposta	**16/09/2020 o versamento in 4 rate mensili (1° rata entro il 16/09/2020)**	Tra il 17/03/2020 il 31/05/2020	Contribuenti con ricavi o compensi inferiori a 400.000 euro relativi all'anno 2019	Art. 19, c. 1, L. 40/2020 e art. 126, c. 2, L. 77/2020
Versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione	**30/11/2020**	Tra l'8/03/2020 il 15/10/2020	Tutti i contribuenti	Art. 68, c. 1, L. 27/2020 e art. 99, L. 126/2020
Versamento delle rate Rottamazione-ter e delle rate rottamazione Saldo e Stralcio	**10/12/2020**	Anno 2020	Tutti i contribuenti	Art. 68, c. 3, L. 27/2020 e art. 154, L. 77/2020

[4] Per consultare l'elenco analitico delle filiere maggiormente colpite dall'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19, si rimanda a quanto riportato nella nostra Circolare Clienti del 19 marzo 2020.